



Memoria depositata

Fabio Cameirana

per:

comm02a@senato.it

05/02/2020 15:36

Nascondi dettagli

Da: "Fabio Cameirana" <Fabio.Cameirana@rcslab.it>

Per: "comm02a@senato.it" <comm02a@senato.it>

1 Attachment



2020 02 01 Contesto legislativo v1 light_publicabile (002)(1).pdf

Buongiorno,

come da accordi telefonici Vi inoltriamo il documento rivisto per la pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati è rivolto unicamente alla persona o all'organizzazione cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di non copiarla, di non inviarla ad altre persone e di non usare il suo contenuto o gli eventuali allegati in alcun modo. Vi preghiamo di informare il mittente e di cancellarla dal vostro sistema.

This email and any attachments may be confidential and the subject of legal professional privilege. Any disclosure, use, storage or copying of this email without the consent of the sender is strictly prohibited. Please notify the sender immediately if you are not the intended recipient and then delete the email from your inbox and do not disclose the contents to another person, use, copy or store the information in any medium.



Commissione Giustizia Senato

Contributo Informativo

Impatti operativi della normativa vigente rispetto ai servizi erogati dalle società private fornitrici di tecnologia strumentale alle attività d'intercettazione

– 04 Febbraio 2020

Premessa

La presente relazione, attraverso una disamina trasversale dei più recenti contributi giurisprudenziali e normativi in tema di intercettazioni, ha la finalità, senza pretese di completezza e/o esaustività, di prendere consapevolezza degli impatti tecnici circa l'evoluzione dell'istituto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, limitando il campo di indagine alle più discusse questioni nate, soprattutto nell'ultimo periodo, dall'applicazione del mezzo di ricerca della prova in contesti e con modalità normativamente inesplorate (almeno sino alla c.d. "riforma Orlando" e al Decreto Legge del 30 dicembre 2019 nr. 161). In tale ambito, sulla base del mutato quadro normativo, si porranno in evidenza gli aspetti operativi che potranno consentire dal punto di vista tecnico la salvaguardia e la conservazione dei dati oggetto delle attività di captazione, nell'assoluto rispetto della regolamentazione attuale.

Saranno trattate, in particolare, le seguenti tematiche:

Le recenti modifiche alla Riforma Orlando con il Decreto Legge del 30 dicembre 2019 n. 161

Le modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni con particolare riguardo agli aspetti tecnici operativi che impattano le attività di captazione delle informazioni.

La soluzione operativa proposta, in via transitoria.

Quadro complessivo d'analisi

Riepilogo Generale

L'attività e la riflessione dei procuratori della Repubblica, anche sulla base della spinta propulsiva del CSM sulle buone prassi in materia d'intercettazioni, dal 2016 ad oggi, è stata uno dei principi ispiratori della Riforma Orlando.

Occorre riflettere sull'interlocuzione costruttiva che il potere giudiziario, di cui i procuratori della Repubblica sono espressione, ha avuto dal 2015 ad oggi con le società private affidatari dei servizi di supporto tecnico all'attività investigativa. Ciò ha sicuramente contribuito al raggiungimento, da parte dell'autorità giudiziaria, di importanti obiettivi nella lotta contro il crimine.

Un'attenta lettura delle dinamiche in atto dal 2016 ad oggi consentirà di appurare quanto le sinergie tra l'autorità giudiziaria e gli operatori di mercato attivi nel settore delle intercettazioni – orientate alla massimizzazione degli standard di riservatezza e inviolabilità delle informazioni, in conformità con le prescrizioni in materia di privacy identificate dal Garante in ogni attività investigativa- meritino di essere valorizzate in modo efficace, nel quadro più ampio di una serrata e proficua interlocuzione tra pubblico e privato, già riscontrabile in altri settori delicati che necessitano, al pari delle tecnologie d'intercettazione, di ricerca e sviluppo continui.

In tal senso, pare opportuno porre l'attenzione su quegli strumenti che nello scenario attuale consentono al pubblico ministero, di concerto con la PG operante, di raggiungere gli obiettivi investigativi alla luce delle recenti modifiche alla Riforma Orlando apportate tramite il Decreto Legge del 30 dicembre 2019. Ci si riferisce, sicuramente all'estensione dell'utilizzo del captatore informatico per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e non più solo per i gravi delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (modifica dell'art. 267 co. 2-bis c.p.p.), nonché la possibilità di utilizzo dei risultati delle intercettazioni operate tramite captatori informatici per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se si tratta di processi relativi a delitti contro la pubblica amministrazione o altri gravi delitti indicati dall'art. 266 co. 2 bis c.p.p. (modifica dell'art. 270 co. 1-bis c.p.p.). Occorre inoltre approfondire, come allo stato, sia possibile procedere alle modalità di raccolta di queste informazioni captate al fine di consentire la conservazione delle intercettazioni di ogni genere (audio, video, telematiche attive e passive, di localizzazione, nonché i dati grezzi) nell'Archivio Digitale.

Per quanto precede, nella complessità dell'odierno quadro normativo, tuttora caratterizzato da notevoli elementi di incertezza sia sul fronte dell'interpretazione delle disposizioni normative che sul piano dei loro risvolti operativi, le società di medie dimensioni intendono offrire il loro contributo, al fine di rendere possibile, in maniera efficiente ed efficace il processo di messa in opera dell'archivio digitale.

In tale ambito, difatti si riscontra, ad oggi, una grande complessità tecnica nella modalità di raccolta - nei server messi a disposizione dalle società d'intercettazione alle Procure - della molteplicità d'informazioni captate: audio, video, di localizzazione, telematiche attive e passive, da operatori, e dal mondo social.

Data la complessità di tale attività, ad oggi, pare difficoltoso conferire tutti i dati d'intercettazione dai server delle Società al server di Stato, in originale. I conferimenti sin qui portati a termine appaiono difatti disallineati rispetto al dispositivo dell'art 23 bis del codice dell'amministrazione digitale sia in merito alle linee guida previste la produzione di copia conforme all'originale, sia in merito all'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto.

Da qui la volontà di continuare a collaborare in maniera proattiva con il Ministero.

In tal senso va letta la proposta alternativa per la messa in pratica dell'archivio digitale approfondita di seguito, elaborata nel rispetto della vigente normativa ma anche ispirata dall'intento di assicurare la continuità e la sicurezza delle attività di investigazione. Per questa via, provvisoriamente, le Procure vedranno garantita la continuità dell'attività operativa nonché la piena "spendibilità in giudizio" degli esiti delle attività investigative, indispensabili ad un efficace contrasto del fenomeno criminale.

In estrema sintesi, a valle della raccolta delle informazioni d'intercettazione, potrà avvenire, per il tramite di una partizione logica e fisica, dei server attuali dei fornitori, il travaso in originale di tutti i dati d'intercettazione, inclusi i dati grezzi provenienti dagli operatori.

Tale partizione, potrebbe essere interamente gestita dallo Stato, secondo i profili di autorizzazione, di accesso e di attività operativa previsti dalla regolamentazione attuale. Tramite questa soluzione provvisoria, si consentirebbe l'accesso in sola consultazione alle intercettazioni, laddove necessario, ed autorizzato anche alla pg operante, eventualmente da remoto. Tutte le attività sarebbero tracciate tramite log, gestito per l'appunto dallo Stato. Il tutto, evidentemente, consentirebbe anche la salvaguardia delle prerogative difensive dei soggetti sottoposti ad indagini ed eventualmente al successivo giudizio, salvaguardando l'integrità del contraddittorio processuale e, per essa, l'utilità stessa delle attività investigative.

	Legislazione vigente	Impatto operativo sull'attività d'intercettazione	
Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 161	Decreto Legge 30 dicembre 2019	La tempistica dell'entrata in vigore della riforma, rispetto allo stato dell'arte in termini di potenziale conservazione delle informazioni d'intercettazione nell'archivio digitale paiono caratterizzate da criticità relative a tempi estremamente compressi.	I tempi stretti dell'entrata in vigore dal punto di vista tecnico.
Art. 1	<p>Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Si applica alle "operazioni di intercettazione relative a provvedimenti ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020"</p> <p>Entrata in vigore al 1° marzo 2020</p>	L'utilizzo dei c.d.trojan nelle intercettazioni per i reati contro la Pa viene esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali)	Estensione reati per utilizzo dei captatori
Tipologia di captatore	<p>Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:.....(omissis) all'art 266. al comma 2 bis, modificato con "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni"</p>	Possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.	Motivazioni per consentire la raccolta del captatore sui server delle società d'intercettazione
Possibilità di raccolta del captatore	<p>(....omissis) Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni ...mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato, e ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni</p>	Le comunicazioni intercettate sono trasferite esclusivamente nell'archivio digitale durante il trasferimento dei dati è garantito il controllo costante di integrità che assicuri l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. Se non è possibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale delle operazioni dà atto delle ragioni che lo impediscono e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. Al termine delle operazioni il captatore viene disattivato con modalità tali da renderlo idoneo a successivi utilizzi.	Centralità del PM per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nei verbali di Pg
PM Garante delle informazioni raccolte	<p>Le comunicazioni intercettate tramite captatore sono trasferite esclusivamente nell'archivio digitale...Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate</p>	E' responsabilità del pubblico ministero vigilare sui verbali di Pg	
Tempi di trasferimento delle informazioni nell'archivio digitale	<p>Modifica all'art 268 c.p.p. Comma 2-bis Il Pubblico Ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini"</p>	Con buona probabilità a chiusura di ogni RIT o dell'indagine le informazioni saranno trasferite all'archivio digitale.	
Stralcio	<p>"I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art 269 comma 1. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui al comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato e prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari</p> <p>..I difensori dell'imputato hanno la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine il giudice dispone</p>	Le modalità attuative di tale trasferimento vengono stabilite dal Ministero.	I fattori di rischio legati al conferimento
		<p>Duplicati e copie informatiche di documenti informatici</p> <p>I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.</p> <p>2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in</p>	

<p>Conservazione delle intercettazioni</p>	<p><i>l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazionisempre che non ne sia mostrata la rilevanza</i></p> <p><i>"I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al GIP e ai difensori ... è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle comunicazioni registrate</i></p> <p><i>Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione.</i></p>	<p><i>tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.</i></p> <p>Per quanto precede, pare ipotizzabile una soluzione provvisoria, che sino alla messa in opera dell'archivio digitale di Stato, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale all'art 23 bis, consenta la salvaguardia delle prerogative difensive salvaguardando l'integrità del contraddittorio processuale e, per essa, l'utilità delle attività investigative.</p> <p>Tale soluzione è la partizione fisica e logica sul server dei fornitori, mediante il controllo assoluto di tale partizione da parte dello Stato.</p> <p>In tal senso, da un lato si garantisce il mantenimento dell'originalità delle informazioni: audio, video, da operatore, intercettazioni telematiche attive a passive, di localizzazione, dal mondo social, e dall'altro si superano le problematiche operative connesse alla possibilità di accesso ai contenuti d'intercettazione da parte del Pubblico Ministero, dei Giudici e della pg operante per il tramite di remotizzazione e di accessi secondo quanto previsto dalle prescrizioni del Garante della privacy</p>	<p><i>La "partizione" fisica e logica gestita dallo Stato</i></p> <p><i>Il superamento delle problematiche di mantenimento del dato originale, e delle problematiche operative della Magistratura e della pg operante.</i></p>
--	---	--	--